Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 13/01/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 22/04/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 16/06/2016 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 01/02/2019, dopo il pagamento di 31 rate sulle complessive 120.
Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non goduti e della commissione di estinzione anticipata per la somma complessiva di € 1.273,82; la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00 "o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa".
Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in data 18/02/2019, si è difeso affermando la non applicabilità al caso di specie della giurisprudenza Lexitor, invocata da parte ricorrente; l'insussistenza del diritto della ricorrente alla ripetizione della quota parte delle commissioni accessorie non soggette a maturazione nel tempo,in quanto – come esplicitato dalle previsioni contrattuali – esse sono state destinate alla remunerazione di attività esauritesi nella fase prodromica alla stipulazione del contratto; la non retrocedibilità degli oneri posti a remunerazione della rete di vendita, poiché essi sono stati corrisposti a terzi soggetti ai quali il consumatore si è rivolto discrezionalmente per l'offerta del servizio finanziario; l'infondatezza della pretesa di rifusione delle spese di assistenza, posta la serialità della vertenza.
Ha pertanto chiesto di respingere il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 31 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.
Dal conteggio estintivo non risultano abbuoni o rimborsi relativi agli oneri commissionali oggetto di domanda. Il TAN applicato per lo storno degli interessi risulta corrispondente a quello contrattualmente indicato, pari a 12,17 %.
Le condizioni contrattuali applicate al ricorrente contengono due voci da considerare *up front,* rispettivamente la voce "spese contrattuali fisse", nonché la voce "commissioni accessorie". In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intellegibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (…) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.
Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	12,17%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	74,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	60,19%

rate pagate	31	rate residue	89	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese fisse contrattuali				550,00	Upfront	60,19%	331,07		331,07
Commissioni accessorie				1.032,00	Upfront	),19%	621,21		621,21
			Totale	1.582,00					952,28

La somma ottenuta (€ 952,28) non corrisponde a quella domandata da parte ricorrente, la quale – nel calcolare i rimborsi asseritamente ad ella spettanti – ha applicato il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo oggetto di domanda.
Sulla doglianza relativa all'applicazione della penale per l'estinzione anticipata del prestito, rispetto a cui, per quanto qui concerne, è da tenere presente la decisione del Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 5909/2020, si rileva che nel conteggio estintivo risulta un addebito a tale titolo di € 100,50 che dovrebbe corrispondere all'1% dell'importo indicato in

conteggio estintivo come “debito residuo”: Tuttavia, l’importo che è imputato a titolo di commissione di estinzione anticipata è in realtà di poco superiore all’1% dell’importo indicato alla voce “somma dovuta a saldo”, pari a € 9.973,14. Per contro l’art. 125 sexies TUB, comma 3, lett. d) prevede che: “L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: (…) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”. Di conseguenza, l’intermediario è tenuto a restituire la penale, in quanto percepita in difetto di uno dei suoi presupposti, perché il debito residuo era, sia pur di poco, inferiore a € 10.000.

In conclusione, l’importo da restituire al ricorrente è pari ad € 952,28 + 100,50 = € 1.052,78. Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore dal 1° ottobre 2020, secondo cui gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5), tale somma è arrotondata all’unità superiore. Sono inoltre dovuti gli interessi, per il periodo dal reclamo al saldo. La domanda di rifusione delle spese per la difesa tecnica non può invece essere accolta, data la natura seriale del contenzioso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.053,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA